



CITTA' DI VERCELLI

**REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE
CANONE PATRIMONIALE NON
RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.04.2010
Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27.11.2013
Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 08.09.2014
Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.07.2015
Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 Canone di concessione non ricognitorio.**
- Art. 2 Occupazione permanente, temporanea ed abusiva.**
- Art. 3 Soggetto obbligato al pagamento del canone di concessione non ricognitorio.**
- Art. 4 Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio.**
- Art. 5 Modalità di pagamento del canone.**
- Art. 6 Primo anno di occupazione ed occupazioni infrannuali.**
- Art. 7 Sanatoria.**
- Art. 8 Adeguamento tariffe.**
- Art. 9 Accertamenti, sanzioni, interessi e rimborsi.**
- Art.10 Riscossione coattiva.**
- Art.11 Rimborsi.**
- Art.12 Gestione del canone non ricognitorio.**
- Art.13 Archivio delle concessioni.**
- Art.14 Norme finali e transitorie.**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Art. 1 Canone di concessione non ricognitorio.

Le concessioni per le occupazioni permanenti su suolo pubblico, nonché su aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio oltre che alle occupazioni effettuate con impianti pubblicitari installati, permanenti e temporanee, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, sono soggette, oltreché al pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo una tariffa in base alla tipologia di occupazione.

Il canone è dovuto per la materiale occupazione, con o senza manufatti, delle aree e spazi pubblici nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per la sottrazione, in modo permanente o temporaneo, di detti beni all'uso, indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei soggetti occupanti.

Art. 2 Occupazione permanente, temporanea ed abusiva.

L'occupazione è considerata permanente quando ha carattere stabile ed è effettuata, anche con manufatti, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a quanto previsto dalla concessione. Ai fini della determinazione del canone le frazioni superiori all'anno sono computate in modo proporzionale.

Sono occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad un anno effettuate anche con manufatti.

Le occupazioni effettuate senza il preventivo rilascio del relativo atto di concessione od in difformità di esso, ovvero oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo nonché protratte dopo la revoca o la decadenza dalla concessione, sono considerate abusive.

Le tipologie di concessioni di cui all'**allegato 1**, oltreché al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, sono soggette anche al pagamento del canone di concessione non ricognitorio secondo la tariffa di cui all'**allegato 2**.

Il canone non è dovuto per le occupazioni effettuate con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità e con orologi funzionanti per pubblica utilità .

Art. 3 Soggetto obbligato al pagamento del canone di concessione non ricognitorio.

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Dall'importo del canone concessorio non ricognitorio viene detratto quanto pagato a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dal concessionario: la TOSAP è dovuta per l'intero ammontare, mentre il canone non ricognitorio è dovuto solo per la parte eccedente la tassa.

Art. 4 Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio.

Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri in metri lineari (ml.) o a metri quadri (mq.)o all'unità nei casi specifici, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o

superiore a mezzo metro lineare/quadrato. In caso di occupazione inferiore a mezzo metro lineare/quadrato, le stesse sono arrotondate ad un metro lineare/quadrato.

Art. 5 Modalità di pagamento del canone.

Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato per le occupazioni permanenti entro trenta giorni alla data di rilascio, dal competente Ufficio, dell'atto di concessione o comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del canone.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 30 aprile dell'anno in corso.

Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui ai precedenti capoversi ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

Per le occupazioni temporanee il pagamento dovrà essere contestuale al rilascio, dal competente Ufficio, dell'autorizzazione.

Art. 6 Primo anno di occupazione ed occupazioni infrannuali.

Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione- contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiore a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

Art. 7 Sanatoria.

Nel caso di sanatoria di occupazione prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Art. 8 Adeguamento tariffe.

Dopo il primo anno, le tariffe del canone non ricognitorio saranno annualmente aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 9 Accertamenti, sanzioni, interessi e rimborsi.

Il soggetto gestore controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti.

La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui doveva essere presentata denuncia, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno Per l'omesso

o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore, la sanzione amministrativa pari a € 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (*), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992(**).

Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del (100%)

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

*267/2000 art. 7 bis 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari

** 285/1992 art. 20 comma 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. comma 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art.10 Riscossione coattiva.

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del canone concessorio non ricognitorio, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario.

Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art.11 Rimborsi.

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione o con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire da quello in cui il pagamento è stato eseguito.

Art.12 Gestione.

In caso di affidamento in concessione della Tosap, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art.13 Archivio delle concessioni.

Il soggetto gestore deve creare per ogni singolo utente una scheda dove devono essere riportati tutti i dati del titolare e della rispettiva concessione/autorizzazione oltre ai seguenti elementi:

- luogo dell'occupazione;
- breve descrizione delle modalità d'occupazione;
- durata con data d'inizio e termine dell'occupazione;
- misura del canone;

- estremi di eventuali sospensione, modifica, revoca o dichiarativi di decadenza;
- atti di rinuncia, rinnovi o volture.

Art.14 Norme finali e transitorie.

Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o mediante rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente ed alle norme del presente regolamento, entro il corrente anno 2013.

Per il corrente anno 2013, il pagamento del canone concessorio non ricognitorio deve avvenire entro il 31 dicembre 2013, salvo conguaglio con quanto già versato a titolo di TOSAP, a cura del concessionario gestore che provvederà al materiale calcolo ed alla richiesta all'utente di quanto ancora dovuto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1

al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio

TIPOLOGIE

1. Occupazioni relative a erogazione di servizi pubblici

- 1.1. Impianti o condutture sotterranee/aeree per la distribuzione di acqua;
- 1.2. Impianti o condutture sotterranee/aeree per la distribuzione di gas;
- 1.3. Impianti o condutture sotterranee/aeree per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4. Impianti o condutture sotterranee/aeree relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
- 1.5. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.6. Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualsiasi materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.7. Tralicci di elettrodo.

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività di impresa

- 2.1. Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- 2.2. Installazione di preinsegne su impianti predisposti ad accogliere:
 - 2.2.1. da n. 1 a n. 3 frecce
 - 2.2.2. da n. 4 a n. 6 frecce
 - 2.2.3. in numero superiore a n. 6 frecce
- 2.3. Impianti pubblicitari e cartelli di qualsiasi genere
- 2.4. Impianti per affissione dirette (con esclusione dei poster e dei cartelli che pagano un specifico canone individuato con apposita gara ad evidenza pubblica)
- 2.5. Orologi
- 2.6. Pensiline (con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione di messaggi pubblicitari)
- 2.7. Stendardo pubblicitario di qualsiasi forma sia sul suolo che nello spazio pubblico
 - 2.7.1. esposizioni superiori a 3 giorni ed inferiori a 10
 - 2.7.2. esposizioni superiori a 10 giorni
- 2.8. Chioschi di vendita, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, edicole e strutture simili
- 2.9. Altre installazioni di carattere permanente destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (tavolini, sedie, ecc.)
- 2.10. Impianti di distribuzione carburanti (con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo.

3. Occupazioni permanenti di aree per l'installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili (con riferimento alla superficie occupata dall'impianto)

- 3.1. Impianti fino a 30 mq.;
- 3.2. Impianti da 31 mq. a 50 mq.;
- 3.3. Impianti oltre 50 mq.;

4. Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico non presenti nei punti precedenti

ALLEGATO 2

al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio

TARIFFE

	TIPOLOGIA	€/ml . mq	
	1. Occupazioni relative a erogazione di servizi pubblici		
1.1	Impianti o condutture sotterranee per la distribuzione di acqua;	1,00	ml
1.2	Impianti o condutture sotterranee per la distribuzione di gas;	1,00	ml
1.3	Impianti o condutture sotterranee per la distribuzione di energia elettrica;	1,00	ml
1.4	Impianti o condutture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;	1,00	ml
1.5	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	zona 1 € 35,00	mq
		zona 2 € 28,00	mq
		zona 3 € 22,00	mq
1.6	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualsiasi materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	5,00	cad
1.7	Tralicci di elettrodo.	100,00	cad
	2. Occupazioni relative all'esercizio di attività di impresa		
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:	20,00	ml o frazione
2.2	Installazione di preinsegne su impianti predisposti ad accogliere:		
2.2.1	da n. 1 a n. 3 frecce	25,00	palo
2.2.2	da n. 4 a n. 6 frecce	50,00	palo
2.2.3	in numero superiore a n. 6 frecce	75,00	palo
2.3	Impianti pubblicitari e cartelli di qualsiasi genere	50,00	ml o frazione
2.4	Impianti per affissione dirette (con esclusione dei poster e dei cartelli che pagano un specifico canone individuato con apposita gara ad evidenza pubblica)	50,00	ml o frazione
2.5	Orologi	10,00	cad
2.6	Pensiline (con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione di messaggi pubblicitari)	20,00	ml
2.7	Stendardo pubblicitario di qualsiasi forma sia sul suolo che nello spazio pubblico		
2.7.1	esposizione superiori a 3 giorni ed inferiori a		

	10	8,00	ad impianto
2.7.2	esposizioni superiori a 10 giorni	10,00	ad impianto
2.8	Chioschi di vendita, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, edicole e strutture simili	zona 1 € 35,00 zona 2 € 28,00 zona 3 € 22,00	mq mq mq
2.9	Altre installazioni di carattere permanente destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (tavolini, sedie, ecc.)	zona 1 € 35,00 zona 2 € 28,00 zona 3 € 22,00	mq mq mq
2.10	Impianti di distribuzione carburanti (con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo.	zona A € 50,00 zona B € 30,00 zona C € 20,00 zona D € 20,00	mq mq mq mq
3. Occupazioni permanenti di aree per l'installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili (con riferimento alla superficie occupata dall'impianto)			
3.1	Impianti fino a 30 mq.	100,00	mq
3.2	Impianti da 31 mq. a 50 mq.	200,00	mq
3.3	Impianti oltre 50 mq.	300,00	mq
4. Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico non presenti nei punti precedenti			
		50,00	ml o frazione